



COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE  
(Provincia di Pistoia)  
C.F. - P.I. 00185430477

## **ORDINANZA DEL SINDACO 156 DEL 29/10/2025**

**OGGETTO:** L.R. N. 9/2010, D.G.R.T. N. 895/2025 – RIDUZIONE DEL RISCHIO DI SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE PER IL PARAMETRO POLVERI SOTTILI PM10 – PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI E URGENTI PER LA MITIGAZIONE DELLE EMISSIONI

### **IL SINDACO**

**Visto** l'art. 32 della Costituzione, che indica quale obiettivo primario del nostro ordinamento la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

**Vista** la "Direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21/05/2008" relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, che riunisce in un'unica direttiva quadro le precedenti Direttive 96/62/CE, 99/30/CE, 2000/69/CE, 2002/3/CE, 97/101/CE e nella quale sono stabiliti i valori limite per la qualità dell'aria e in particolare per la concentrazione del materiale particolato PM10;

**Visto** il D. Lgs. n. 155 del 13/08/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" che recepisce la Direttiva 2008/50/CE al fine di ottenere un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;

**Vista** la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del Servizio sanitario nazionale" e in particolare l'art. 32, che prevede in capo ai Sindaci il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente in materia sanitaria;

**Visto** il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1988, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59" e in particolare l'art. 117, che prevede in capo ai Sindaci e al Presidente della Giunta Regionale il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente in materia sanitaria;

**Visto** il D. Lgs. n. 152/2006 *"Norme in materia ambientale"* e in particolare l'art. 182 *"smaltimento dei rifiuti"* comma 6 bis, che prevede che *"le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)"*;

**Vista** la Legge Regionale n. 9 del 11/02/2010 *"Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente"* e in particolare:

- l'art. 3, comma 4, che indica il Sindaco quale autorità competente alla gestione delle situazioni che comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite per gli inquinanti, ai fini della limitazione dell'intensità e della durata dell'esposizione della popolazione;
- l'art. 13, comma 3, che dispone che i Sindaci dei Comuni individuati con situazioni di rischio di superamento dei valori limite di inquinamento dell'aria ambiente mettano in atto gli interventi contingibili, tenuto conto degli eventuali effetti sul tessuto economico e sociale e delle previste condizioni meteorologiche;

**Considerato** che la legge sopra citata indica all'art. 12, comma 2 che i PAC individuano interventi di tipo strutturale di natura permanente e di tipo contingibile, questi ultimi da porre in essere solo nelle situazioni a rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme;

**Considerato** che con il recepimento della Direttiva 2008/50/CE, avvenuto con il D.Lgs. n. 155/2010, il numero dei superamenti del valore limite giornaliero per il PM10 ammessi nell'anno civile risulta essere di 35;

**Considerato** che il processo di valutazione della qualità dell'aria, in funzione dei livelli di concentrazione delle varie sostanze inquinanti, prevede il costante aggiornamento delle aree del territorio regionale considerate a rischio di superamento e che pertanto l'elenco dei Comuni tenuti all'elaborazione e adozione dei PAC è soggetto ad aggiornamenti;

**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 228 del 06/03/2023 che;

- individuava le aree di superamento così come definite dall'art. 2, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 155/2010, così come riportato all'Allegato 1 della deliberazione stessa;
- individuava i Comuni tenuti all'elaborazione e all'approvazione dei PAC di cui all'art. 12, comma 2, lettera a) della L.R. n. 9/2010, così come riportato all'Allegato 2 della deliberazione stessa;
- individuava i Comuni tenuti all'inserimento nei propri PAC anche degli interventi contingibili, di cui all'art. 12, comma 2, lettera b) della L.R. n. 9/2010, così come riportati nell'Allegato 3 della deliberazione stessa, e nei rispettivi Sindaci l'autorità competente ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L.R. n. 9/2010, tenuti all'adozione degli interventi contingibili al fine di limitare il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme e la durata degli stessi;
- stabiliva le modalità per l'attivazione degli interventi contingibili riportati nell'Allegato 4 della deliberazione stessa, secondo i quali i Sindaci dei Comuni di cui al precedente punto attivano i conseguenti interventi a seguito della comunicazione da parte di ARPAT del superamento del valore limite;

**Preso atto** che con la suddetta D.G.R.T. n. 228/2023 il Comune di Serravalle Pistoiese era stato inserito nell'area di superamento denominata "Piana Prato-Pistoia" (costituita dai Comuni di Agliana, Carmignano, Montale, Montemurlo, Pistoia, Poggio a Caiano, Prato, Quarrata, Serravalle Pistoiese), in considerazione della riconosciuta rappresentatività a livello territoriale della centralina di monitoraggio denominata PT-Montale, ed era tenuto pertanto all'adozione del PAC relativamente al parametro PM10, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. a) della L.R. n. 9/2010 (interventi strutturali) e ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. b) (interventi contingibili);

**Preso atto** che i Comuni dell'area di superamento "Piana Prato-Pistoia" non erano stati inseriti nell'Allegato 3 della D.G.R.T. n. 228/2023 e dunque non era richiesta l'adozione dei provvedimenti contingibili al raggiungimento del valore dell'indice di criticità per la qualità dell'aria (ICQA)=2, ma solo quelli previsti per ICQA=1 (valore di default assunto dall'indice nel periodo dal 1 novembre al 31 marzo di ogni anno), così come stabiliti all'Allegato 6 della stessa D.G.R.T. (come chiarito nell'ambito del Tavolo di coordinamento istituito dalla Regione Toscana);

**Dato atto** che i Comuni individuati dalla D.G.R.T. n. 228/2023 come soggetti tenuti all'elaborazione e approvazione dei PAC di cui all'art. 12, comma 1, L.R. n. 9/2010 erano quelli che avevano presentato nei precedenti cinque anni (2017-2021) almeno un superamento del valore limite per le sostanze inquinanti rilevate dalle stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria;

**Dato atto** che l'Allegato 6 della D.G.R.T. n. 228/2023 prevedeva quale misura

obbligatoria per i Comuni dell'area di superamento "Piana Prato-Pistoia" (misura C2) il divieto di qualsiasi tipologia di combustione all'aperto (abbruciamenti residui agricoli, barbecue, falò rituali a scopo di intrattenimento, ecc...) sul territorio comunale fino ai 200 m. s.l.m., nel periodo 1 novembre-31 marzo di ogni anno, da istituire mediante apposita ordinanza sindacale;

**Tenuto conto** che nel quinquennio di riferimento (2017-2021) nell'area di superamento "Piana Prato-Pistoia" era stato registrato un solo superamento relativo al PM10 limitato all'anno 2017 nella stazione di fondo PT-Montale e che, secondo quanto riportato all'Allegato 1 alla D.G.R.T. n. 228/2023, *"l'area in questione mostra un trend di miglioramento, confermato anche dai dati provvisori registrati nel 2022"*;

**Dato atto** che nella D.G.R.T. n. 228/2023, Regione Toscana prevedeva altresì la possibilità di assumere successivi atti per l'esclusione dall'elenco dei Comuni critici di quelli dell'area di superamento "Piana Prato-Pistoia" qualora non si registrassero ulteriori superamenti dei limiti, consolidando così l'effettivo superamento delle criticità per un periodo di almeno 5 anni;

**Considerato** che con Delibera di Giunta Comunale n. 12 del 30/01/2024 era stato approvato il *"Piano di Azione Comunale per il risanamento della qualità dell'aria (P.A.C.) del Comune di Serravalle Pistoiese 2024"*, che prevedeva sia interventi di tipo strutturale che interventi contingibili e urgenti, in recepimento delle disposizioni normative sopra richiamate;

**Vista** la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 72 del 18/07/2018 *"Piano regionale per la qualità dell'aria (PRQA)"*;

**Vista** la D.G.R.T. n. 895 del 30/06/2025 *"Esclusione della Piana Prato-Pistoia e delle aree urbane Città di Livorno e Città di Siena dalle aree di superamento individuate con DGRT n. 228/2023, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 9/2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente" secondo la quale, dall'analisi dei dati rilevati da ARPAT attraverso la rete regionale di rilevamento approvata con D.G.R.T. n. 964/2015, emerge negli ultimi cinque anni "per i comuni dell'area di superamento "Piana Prato-Pistoia" l'assenza di superamenti per l'inquinante PM10 in quanto non si sono registrati valori degli indicatori (media giornaliera > 50µg/mc) superiori al massimo consentito (35 superamenti anno) sia nelle stazioni di tipo urbana-fondo che di tipo periferica-fondo"*;

**Considerata** la Comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri avente a oggetto *"Procedura di infrazione n. 2014/2147 – Superamento dei valori limite di PM10 in Italia. Lettera di messa in mora ex art. 260 TFUE del 13 marzo 2024"*, con cui la Commissione Europea, al punto 25 dei Motivi, recita che *"tre delle zone oggetto della sentenza [...], IT0907 (Prato-Pistoia) [...] sono escluse dall'oggetto della presente"*

*lettera in considerazione del fatto che non vi è stato registrato alcun superamento dei valori limite tra il 2018 e il 2022" determinando di fatto il venir meno dei presupposti contenuti nella D.G.R.T. n. 228/2023, secondo la quale tali comuni erano stati mantenuti tra quelli critici ai fini della qualità dell'aria per il PM10;*

**Tenuto conto** che nella succitata D.G.R.T. n. 895/2025 è valutato *"in base alle indicazioni contenute nella DGR 228/2023 nonché alle rilevazioni effettuate e validate nel periodo di riferimento da ARPAT negli ultimi 5 anni, di considerare superata la criticità relativamente al PM10 per l'area di superamento "Prato-Pistoia"*";

**Tenuto conto** che all'Allegato A della D.G.R.T. n. 895/2025, al fine di consolidare il risultato conseguito negli ultimi cinque anni di rilevazione in merito all'inquinante PM10 per l'area di superamento "Piana Prato-Pistoia", vengono date indicazioni ai Comuni al fine di mantenere l'obiettivo raggiunto anche in vista dei valori limite più stringenti previsti dalla nuova Direttiva 2024/2881;

**Tenuto conto** che nel succitato Allegato A, all'interno degli indirizzi per la mitigazione delle emissioni, è riportato che, in merito al divieto assoluto di combustione all'aperto, *"i Comuni della Zona Prato-Pistoia dovranno mantenere vigente l'ordinanza di divieto e informare i cittadini [...] del divieto vigente"*;

**Vista** l'Ordinanza del Sindaco n. 168 del 29/10/2024 *"L.R. n. 9/2010, D.G.R.T. n. 228/2023 – Riduzione del rischio di superamento dei valori limite per il parametro polveri sottili PM10 - Provvedimenti contingibili e urgenti a seguito del raggiungimento del "Valore 1" dell'indice di criticità per la qualità dell'aria (ICQA)"*;

**Visto** il nuovo "Piano Regionale per la Qualità dell'Aria Ambiente" (PQRA) approvato con D.C.R.T. n. 59 del 24/07/2025;

**Vista** l'attivazione del Valore 1 di cui all'Allegato 4 e all'Allegato 6 della D.G.R.T. n. 228/2023 a far data dal 01/11/2025 e fino al 31/03/2026;

**Ritenuto** quindi di dover attivare, per il periodo compreso fra il giorno 01/11/2025 e il giorno 31/03/2026, il provvedimento contingibile già previsto dal PAC del Comune di Serravalle Pistoiese (misura Ca) e confermato dall'Allegato 1 alla D.G.R.T. n. 895/2025, quale misura di mantenimento dei risultati di risanamento della qualità dell'aria raggiunti, coerentemente con le disposizioni della L.R. n. 9/2010, provvedendo altresì a inserire, nell'atto ordinatorio, le opportune raccomandazioni da rivolgere alla cittadinanza ai fini del maggior contenimento possibile delle emissioni inquinanti, comprese quelle indicate nell'allegato di cui sopra;

**Considerato** che gli interventi strutturali sono quelli più idonei ed efficaci a ridurre l'inquinamento atmosferico con effetti permanenti, ma che quelli contingibili rappresentano d'altra parte il solo modo per affrontare le situazioni di rischio di superamento dei valori limite di legge, anche se, rivolgendosi primariamente alle fonti emissive dirette, possono incidere, come acclarato dagli studi condotti dai principali istituti di ricerca italiani e internazionali, solo parzialmente sui picchi di inquinamento atmosferico influenzati anche da fattori esogeni e meteo-climatici;

**Richiamato** il Codice della Strada approvato con D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modifiche;

**Richiamato** il Regolamento di Igiene in materia Edilizia e Ambientale del Comune di Serravalle Pistoiese, approvato Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 25/02/2010;

**Visto** il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni e integrazioni e richiamato l'art. 50 dello stesso;

## **ORDINA**

**a partire dal giorno 01/11/2025 e fino al giorno 31/03/2026, il divieto per qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto (come abbruciamenti di residui agricoli, sfalci o potature), accensione di barbecue, falò rituali a scopo di intrattenimento o altro, nelle aree del territorio comunale poste a quota inferiore a 200 m s.l.m.;**

## **RACCOMANDA**

la cittadinanza, al fine di ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera:

- a non utilizzare i generatori di calore (caldaia, stufe, termo-stufe, inserti, cucine e termo-cucine) alimentati a biomasse (legna, pellet) con classe di prestazione inferiore alle 4 stelle di cui al Regolamento adottato con D.M. 186/2017 e in presenza di fonti di riscaldamento alternative e al di sotto dei 200 m s.l.m. (ricordandone in ogni caso il divieto di installazione in tutte le nuove costruzioni e ristrutturazioni edilizie, ai sensi del vigente PRQA);
- a ridurre i tempi di funzionamento e/o della temperatura (max 19°C) negli edifici pubblici (fatte salve le necessarie deroghe per le strutture socio-sanitarie) e negli edifici privati, compresi gli spazi commerciali;
- al non utilizzo di legna in caminetti aperti e/o stufe tradizionali a legna, a meno

che questi non siano l'unica fonte di riscaldamento dell'abitazione e con l'esclusione delle aree non metanizzate;

- all'adozione di ulteriori comportamenti virtuosi per ridurre le emissioni di materiale particolato , quali:
  - contenere i consumi energetici, evitando inutili sprechi, nella gestione degli impianti di riscaldamento (attraverso una corretta regolazione degli orari di accensione, il controllo della temperatura massima, la costante manutenzione della caldaia, la sua sostituzione con modelli a minor impatto ambientale usufruendo degli eventuali contributi messi a disposizione, la corretta gestione degli accessi ai locali pubblici e esercizi commerciali, ecc...);
  - ridurre l'uso delle auto ricorrendo il più possibile a mezzi di trasporto alternativi e non inquinanti;

### **RICHIAMA**

l'obbligo di rispettare le disposizioni presenti nel Codice della Strada nonché nel regolamento Comunale di Igiene, relative alla necessità di spegnimento dei motori dei veicoli in sosta.

### **DISPONE**

- la validità della presente ordinanza dal 01/11/2025 e fino al 31/03/2026;
- la diffusione del contenuto della presente Ordinanza mediante pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Serravalle Pistoiese e avviso sui quotidiani locali;
- la trasmissione del presente provvedimento a:
  - Regione Toscana - Direzione Urbanistica e Sostenibilità – Settore Economia Circolare e Qualità dell'Aria;
  - Prefettura di Pistoia;
  - Provincia di Pistoia;
  - ARPAT;
  - Azienda USL Toscana Centro;
  - Stazione dei Carabinieri Forestali di Pistoia;
  - Stazioni dei Carabinieri di Serravalle Pistoiese;
  - Polizia Municipale di Serravalle Pistoiese;
  - Comuni di Agliana, Carmignano, Montale, Montemurlo, Pistoia, Poggio a Caiano, Prato e Quarrata;

- la presente ordinanza sarà pubblicata inoltre sul sito istituzionale nella preposta sezione di "Amministrazione Trasparente" per il rispetto e in conformità delle norme che regolano tale pubblicazione;

### **INCARICA**

la Polizia Municipale, i Carabinieri Forestali e tutti gli altri Enti e Organi di controllo competenti per legge, della verifica dell'osservanza della presente ordinanza;

### **AVVERTE**

- che i trasgressori all'ordine impartito con il presente atto saranno sanzionati ai sensi dell'art 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- che l'Amministrazione Comunale si riserva di implementare in seguito ulteriori provvedimenti, sulla base del numero e dell'entità dei superamenti che potranno verificarsi nel corso dell'anno;
- che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Il Sindaco  
LUNARDI PIERO / InfoCamere S.C.p.A.  
(atto sottoscritto digitalmente)